



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Iliara Pais Greco	referendario (relatore)

*riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 7 aprile 2021

Richiesta di parere del Comune di Bagno di Romagna (FC)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Bagno di Romagna (FC) e trasmessa a questa Sezione tramite il Consiglio delle Autonomie locali in data 18 dicembre 2020;

Vista la nota di sintesi del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 33 del 6 aprile 2021 con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma *Teams*, per la camera di consiglio del 7 aprile 2021;

Udita nella camera di consiglio la relatrice Dottoressa Ilaria Pais Greco;

Fatto

Il Comune di Bagno di Romagna ha richiesto a questa Sezione il seguente parere:

"[...] dato atto:

- 1. che questo Comune di Bagno di Romagna gestisce nella forma dell'Istituzione Comunale ex art. 114 Tuel sin dal 2002 la Casa Residenza Anziani C. Spighi (d'ora in poi CRA) a cui sono comandati 25 dipendenti di ruolo;*
- 2. che la CRA è una struttura Autorizzata al Funzionamento e regolarmente Accreditata nell'ambito del sistema regionale delineato dalla delibera di G.R n. 564/2000 e s.m.i. ed è convenzionata per n. 32 posti con ASL e l'Unione Valle Savio i cui rapporti giuridici ed economici sono regolati da specifico contratto di servizio che definisce altresì i parametri di assistenza sulla base dei LEA di riferimento a cui la struttura deve attenersi e orientare la gestione;*
- 3. che l'accreditamento è un provvedimento a carattere concessorio, che instaura un nesso di servizio pubblico tra l'Unione ed ASL committenti ed il soggetto gestore, abilitando quest'ultimo ad esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di servizio pubblico, per conto del titolare del servizio stesso, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con l'utente nel rispetto delle condizioni dettate dalla disciplina regionale e dai regolamenti di riferimento, oltre che dal contratto di servizio, che regola il rapporto tra il titolare del servizio ed il soggetto accreditato ai fini dell'erogazione del servizio stesso;*

4. *che le attività, le prestazioni e gli standard che devono essere mantenuti dalla CRA sono riferiti alle disposizioni introdotte con DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), dalla DGR n. 514/2009 e s.m.i, dalla DGR n. 715/2015 e dalla DGR n. 273/2016;*
5. *che ai sensi dell'art. 114, comma 4, Tuel la Cra conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, l'obbligo del pareggio finanziario;*
6. *che la CRA è dotata di propria autonomia finanziaria le cui voci di entrata sono in larga parte rappresentate dalle risorse trasferite derivanti:*
 - a) *dal Fondo Sanitario Regionale (FSR);*
 - b) *dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);*
 - c) *dalle rette degli ospiti;*
7. *che le entrate della CRA - come sopra evidenziate - sono idonee e sufficienti a coprire interamente le spese di funzionamento e gestionali tra cui quelle di personale al fine di assicurare un livello di prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie coerenti con il sistema dei LEA regionali di riferimento.*
8. *che con delibera di G.R. n. 273/2016 è stato definito il sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente la cui ratio è quella di garantire con il trasferimento di risorse regionali, la sostenibilità al sistema dei servizi socio-sanitari e di ampliamento della capacità di risposta ai bisogni delle persone anziane e disabili attraverso interventi coordinati volti fra l'altro a compensare le gestioni pubbliche che sono destinatarie dei CCNL del pubblico impiego comportanti maggiori oneri ad es. in termini di assunzione diretta delle spese per sostituzioni e IRAP;*
9. *che la CRA orienta le proprie politiche di assunzione del personale avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 18 d.l. n. 112/2008 (Comma inserito dall'art. 19, comma 1, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, e sostituito dall'art. 1, comma 557, l. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1 gennaio 2014 e, successivamente, dall'art. 4, comma 12-bis, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89. infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 5-quinquies, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, e dall'art. 27, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), secondo cui: Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del*

settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

10. che il Comune di Bagno di Romagna non sostiene e/o contribuisce con proprie risorse nessun costo dell'Istituzione Comunale ed anzi si limita ad introitare nel proprio bilancio – fra l'altro - il rimborso delle spese di personale comandato che anticipa a favore della CRA.

Tutto ciò premesso ed esposto:

- *questo Comune di Bagno di Romagna, intende ottenere un chiarimento interpretativo su una norma di coordinamento della finanza pubblica (art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, specificata nel successivo DM 17 marzo 2020), che ha introdotto significative modificazioni in merito alle modalità di calcolo dei limiti posti alle capacità assunzionali dei comuni rappresentando che:*
 - a) *se il Comune di Bagno di Romagna consolidasse il proprio bilancio con quello della CRA il rapporto spesa di personale/entrate unitamente al parametro della popolazione configurerebbe l'ente come non virtuoso attestandosi la spesa del personale ben oltre il limite della Tabella 3 di cui all'art. 6 del D.M. 17/03/2020 con un rapporto percentuale pari al 31.82% e quindi oltre il 30.9% che ne costituisce il limite;*
 - b) *se viceversa si considerasse la possibilità di escludere dal computo le spese di personale della CRA finanziate con il FRNA in ragione di quanto disposto con delibera di G.R. 273/2016 ed a mente del comma 3-septies dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 se ed in quanto applicabile, il Comune si collocherebbe all'interno della Tabella 1 art 4 D.M. 17/03/2020, tra gli enti virtuosi attestandosi ampiamente al di sotto della percentuale del 26.9%.*

L'ipotesi di cui alla lettera a) muove da una interpretazione formale dell'art. 2 del D.M. 17/03/2020. Il Comune di Bagno di Romagna si vedrebbe costretto a ridurre la spesa del personale entro il 2025 nel limite della Tabella 3 dell'art. 6 del D.M. 17/03/2020 rinunciando alla sostituzione di personale comunale di prossima cessazione non potendo in alcun modo ridurre il personale della CRA in quanto struttura accreditata. L'ipotesi a) inoltre non terrebbe in alcun modo conto della piena ed autonoma sostenibilità finanziaria delle spese di personale tanto dell'ente quanto della CRA che beneficia delle relative fonti di finanziamento regionali all'uopo dedicate.

L'ipotesi di cui alla lett. b) muove da una serie di presupposti argomentativi. Le disposizioni dettate dalla normativa precedente al d.l. n. 34/2019 in materia di capacità

assunzionali sono da ritenere superate, ma le singole amministrazioni devono raccordare le nuove regole con quelle precedenti potendo valutare un insieme di voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale, non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello spazio assunzionale che con esso vanno armonizzate. Tra gli argomenti a sostegno si pongono questi:

- **principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** a mente dei principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011 e, nel caso di specie, il principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma) che si riporta integralmente: "Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio". La Cra è esente da limiti di spesa del personale in quanto tenuta ad assicurare un livello di prestazioni socio-assistenziali coerenti con gli standard fissati dal regime dell'accreditamento regionale. Il numero degli operatori e dei profili professionali che costituiscono la spesa di personale non dipendono da scelte discrezionali dell'Istituzione Comunale e in alcun modo possono essere riferibili ad un rapporto parametrato alla popolazione residente.
- **La Cra rientra nel sistema di remunerazione previsto dalla delibera di G.R. 273/2016.** A mente di talune pronunce della Sezione Regionale di Controllo (ad es. Corte Liguria nella deliberazione n. 116/2018/PAR) è stato precisato che "risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale)", interpretazione ripresa da altre Sezioni regionali (Friuli Venezia Giulia n. 17/2019/PAR e per il Piemonte, n. 17/2019/PAR) e avente fonte in pronunce assunte in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite in sede di controllo (ex art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009), prima, e dalla Sezione delle autonomie, dopo (ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012).
- Nello specifico, il **comma 3-septies dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020**, inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020, ha disposto che "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data

successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente". La precisazione legislativa, che conferma il principio di carattere generale dell'esclusione, ai fini dell'osservanza di norme di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, delle spese aventi fonte in finanziamenti finalizzati provenienti da altri, si pone in continuità con deroghe similari, già previste dal legislatore in casi specifici o emerse nell'elaborazione della giurisprudenza contabile degli ultimi anni.

- *In base ai recenti approdi della giurisprudenza contabile, risulterebbe possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e spesa di personale, ciò che in sostanza avviene nella fattispecie tra l'Istituzione CRA Spighi ed il sistema regionale di remunerazione delle strutture pubbliche accreditate.*

Tutto ciò premesso ritenuto ed argomentato si chiede in via principale:

- 1. se il Comune di Bagno di Romagna stante l'autonomia finanziaria intercorrente tra l'ente e l'Istituzione Comunale CRA Spighi costituita ex art. 114 TUEL accreditata nell'ambito dei servizi socio-assistenziali ai sensi della delibera di G.R. 564/2000 e s.m.i., possa non procedere al consolidamento delle spese di personale con quest'ultima in ragione della totale assenza di oneri a carico del bilancio dell'ente locale;*
- 2. in subordine, se il Comune di Bagno di Romagna - ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale - possa in fase di consolidamento del bilancio con quello dell'Istituzione CRA Spighi, non conteggiare le spese coperte dal F.R.N.A. di cui al vigente sistema di remunerazione delineato dalla delibera di G.R. n. 273/2016 valevole per le strutture accreditate in quanto finanziamento proveniente da altro ente pubblico (e quindi anche la corrispondente entrata) e stante l'assenza di oneri a carico del bilancio dell'ente comunale."*

Diritto

1. Ammissibilità soggettiva

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto l'aspetto soggettivo e procedurale in

quanto presentata dal Comune, ente legittimato a rappresentare l'ente ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., e sottoscritta dal Sindaco.

2. Ammissibilità oggettiva

Sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere, pur presentando due dei requisiti di ammissibilità consistenti nell'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica e nella non interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale, con riferimento alle modalità di formulazione presenta profili di specificità e concretezza che vanno espunti al fine di consentire alla Corte di esplicitare la funzione consultiva nei termini generali e astratti che le sono propri.

2.1. Attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica

Quanto al primo aspetto – attinenza alla materia della contabilità pubblica della questione posta al vaglio della Corte – il Collegio ritiene che il quesito sia ammissibile in quanto volto a ottenere un chiarimento interpretativo su una norma di coordinamento della finanza pubblica (art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019) e, in particolare, sulla possibilità di esclusione, ai fini del calcolo della capacità assunzionale dell'ente, delle spese di un organismo strumentale finanziate integralmente da terzi.

La questione, avente ad oggetto una norma di contenimento della spesa del personale, rientra nella nozione unitaria di contabilità pubblica come delineata dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 54/2010, incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"* da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri.

2.2 Non interferenza con altre funzioni intestate alla Corte o ad altre giurisdizioni

Il Collegio ritiene altresì sussistente l'ulteriore requisito di ammissibilità oggettiva del quesito esplicitandosi nella non interferenza della valutazione con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

2.3 Generalità e astrattezza della questione posta all'esame della Corte

Quanto al terzo profilo oggettivo di ammissibilità –generalità e astrattezza della questione posta all'esame della Corte – il Collegio ritiene che la delimitazione della spesa complessiva di personale da rapportare alle entrate correnti ai fini del calcolo

del valore-soglia cui parametrare le assunzioni a tempo indeterminato dell'ente, rappresenti questione suscettibile di interessare gli enti in generale escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività del Comune e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione.

3. Nel merito, la richiesta del Comune di Bagno di Romagna si articola nei seguenti due quesiti.

3.1. Se il Comune di Bagno di Romagna, stante l'autonomia finanziaria intercorrente tra l'ente e l'Istituzione Comunale CRA Spighi, costituita ex art. 114 del TUEL e accreditata nell'ambito dei servizi socio-assistenziali ai sensi della delibera di G.R. 564/2000 e s.m.i., possa non procedere al consolidamento delle spese di personale con quest'ultima in ragione della totale assenza di oneri a carico del bilancio dell'ente locale.

3.2 in subordine, se il Comune di Bagno di Romagna - ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale - possa, in fase di consolidamento del bilancio con quello dell'Istituzione CRA Spighi, non conteggiare le spese coperte dal F.R.N.A. di cui al vigente sistema di remunerazione delineato dalla delibera di G.R. n. 273/2016, valevole per le strutture accreditate in quanto finanziamento proveniente da altro ente pubblico e stante l'assenza di oneri a carico del bilancio dell'ente comunale.

4. Natura dell'Istituzione

L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale, non avente propria personalità giuridica (art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 TUEL) e chiamata a gestire servizi sociali rilevanti nel sistema dei valori della comunità locale. Tratto caratterizzante dell'Istituzione è l'ambito oggettivo della sua attività che si riferisce alla gestione di servizi sociali privi di rilevanza economica, qualificati come tali, secondo l'accezione invalsa nell'elaborazione dottrinale, in quanto non gestiti con metodo imprenditoriale poiché la tariffa richiesta all'utente non riesce a coprire integralmente i loro costi di gestione e l'attività può svolgersi soltanto grazie ai trasferimenti operati dall'ente locale.

Il ricorso al modello dell'Istituzione consente al Comune di realizzare una gestione autonoma di servizi a vocazione sociale preservando il proprio ruolo di indirizzo.

L'Istituzione è dotata di un proprio bilancio, distinto da quello del Comune.

A fronte dell'autonomia contabile, che si traduce in autonomia gestionale, l'Istituzione è una mera articolazione organizzativa dell'ente, non avente personalità giuridica né potestà statutaria o regolamentare, spettando all'ente territoriale stabilirne, nel proprio statuto, l'ordinamento ed il funzionamento.

Sotto l'aspetto economico-patrimoniale e finanziario, l'Istituzione è dotata di un capitale conferito dall'ente di appartenenza che ne determina anche le finalità e gli indirizzi e ne approva gli atti fondamentali (piano-programma, bilancio di previsione pluriennale e annuale, conto consuntivo) (art. 114, comma 7, del TUEL).

Inoltre, in base al comma 2 dell'art. 114 del TUEL, *"L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni e adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2 (...)".* Tale obbligo conformativo è un ulteriore elemento a riprova della soggezione dell'Istituzione all'ente locale di appartenenza anche sotto il versante tecnico contabile.

5. Limiti all'assunzione del personale delle Istituzioni

La normativa in materia di limiti all'assunzione del personale degli enti locali ha interessato anche gli organismi dagli stessi controllati ed esercenti pubblici servizi locali. La legge di stabilità del 2014¹, estendendo a tali organismi tutti i divieti e le limitazioni previsti per l'amministrazione controllante, aveva previsto, con la sostituzione del comma *2-bis* dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, che i divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale stabiliti per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (e, quindi, anche gli enti locali) dovessero applicarsi anche le spese di personale sostenute dalle aziende speciali ed istituzioni.

Con il successivo d.l. n. 66/2014, convertito dalla l. n. 89/2014, il legislatore ha allentato i vincoli alla gestione del personale di Istituzioni e aziende pubbliche che si occupano di farmacie, servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona, escludendo detti soggetti dall'applicazione dei limiti all'assunzione di personale e alla relativa spesa, senza però incidere sui vincoli indiretti esistenti in capo agli enti locali di riferimento.

In particolare, il d.l. n. 66/2014 (art. 4, comma *12-bis*) ha escluso l'Istituzione intestataria di servizi socio-assistenziali dal principio di riduzione del costo del personale stabilito in generale, dalla prima parte dell'art 18, comma *2-bis*, del d.l. n. 112/2008, per aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. Tale esclusione è avvenuta sulla scorta della posizione espressa in più occasioni dalla Corte dei conti (*ex multis*, Corte dei conti Sezione per l'Emilia Romagna 283/2013/PAR, secondo cui sono escluse dall'applicazione dei limiti assunzionali *"(...) le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi"*²; ed ancora Sezione Emilia-Romagna, nella pronuncia 34/2015/PAR, afferma che *"Con tale modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-bis, d.l. 66/2014 il legislatore ha voluto prevedere per*

¹ L. 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 558.

² Corte dei conti, Sezione Regionale Emilia-Romagna, deliberazione n. 283/2013 del 26 novembre 2013.

gli organismi che operano in settori cd. sensibili, nei quali il contingente di personale occupato può incidere sull'erogazione di prestazioni volte alla cura di interessi costituzionalmente protetti (art. 32 Cost. diritto alla salute) un vincolo alla spesa di personale diverso da quelli previsti per gli enti locali soci tenuti a rispettare, se assoggettati alla disciplina del patto di stabilità, vincoli assunzionali (art. 3, comma 5, d.l. 90/2014) e di riduzione della spesa storica di personale (art. 1, comma 557, l. n. 296/2006). Per la spesa di personale degli organismi operanti in settori sensibili è stato introdotto un principio di matrice prettamente 'aziendalistica', che non si basa sui tetti di spesa ma che impone ai predetti organismi [...] di parametrare il livello dei costi del personale alla quantità dei servizi erogati. Ciò premesso, la Sezione ritiene che il predetto principio vada applicato per il personale [...] direttamente assunto dall'ASP, in quanto si tratta di personale 'proprio'. Viceversa, per il personale che i comuni soci occupano presso l'ASP per l'erogazione di servizi socio-assistenziali che, sulla base di contratti di servizio, sono stati affidati al predetto ente, ma il cui rapporto di pubblico impiego continua ad intercorrere con il comune stesso, la disposizione normativa cui fare riferimento è quella contenuta nell'articolo 1, comma 557bis, l. n. 296/2006").

Il successivo d.l. n. 90/2014 (art. 3, comma 5) ha modificato la disciplina applicabile alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, prevedendo la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa percentuale di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, la permanente vigenza delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della l. n. 296/2006, e l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008 che, nel computo del rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente ai fini delle nuove capacità assunzionali degli enti locali, disponeva doversi calcolare anche le spese sostenute da aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali.

Se il d.l. n. 90/2014 da un lato ha riespanso la facoltà assunzionale – prevedendo addirittura dal 2018 un turn over al 100% - dall'altro, proprio in considerazione della rilevanza dei servizi e delle funzioni gestite dalle Istituzioni, ha abrogato il cd. "consolidato della spesa di personale" previsto dall'art. 76, comma 7, del citato d.l. n. 118 del 2008, facendo sì che l'assunzione di personale da parte degli organismi strumentali non fosse considerata ai fini del rispetto delle percentuali di assunzione di personale da parte del medesimo ente di appartenenza.

Tuttavia, lo stesso art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 ha conservato, in ogni caso, in capo all'ente di appartenenza l'obbligo di cui all' art. 18 comma 2 bis del d.l. 112/2008 "di mantenere un livello dei costi del personale coerente con la quantità dei servizi erogati", attribuendo il controllo di tale rapporto in capo al medesimo ente di appartenenza con la definizione del piano-programma e la fissazione dei livelli di erogazione del servizio da perseguire e il relativo fabbisogno di personale.

Tale controllo da parte dell'ente è stato ritenuto coerente dalla magistratura contabile³ per la quale *"anche per le deroghe (ndr ai vincoli assunzionali) nei c.d. settori esclusi resta infatti ferma la necessità per l'ente locale di perseguire, in un'ottica consolidata e avvalendosi dei propri poteri di controllo, il contenimento della crescita complessiva del personale in considerazione della dotazione organica dei propri organismi partecipati. Diversamente ragionando, infatti, il divieto di assunzioni e la ratio perseguita dalla norma sarebbero facilmente aggirabili avvalendosi della capacità assunzionale dei propri organismi partecipati, non direttamente interessati, in ipotesi, dalla portata limitativa dei divieti e delle limitazioni"*.

Pertanto, lungi dall'escludere in maniera assoluta dal calcolo della spesa degli enti locali la quota di spesa per il personale assunto presso organismi controllati come l'Istituzione, il legislatore del 2014, conservando in capo all'ente di appartenenza il controllo *"di un livello dei costi del personale coerente con la quantità dei servizi erogati"*, ha comunque mantenuto un argine all'espansione della spesa dei suddetti organismi.

Anche successivamente all'abrogazione, ad opera dell'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, del "consolidato del personale" delle Istituzioni, continua tuttavia a permanere per gli enti locali, come espressamente disposto dal citato articolo, il tetto fisso alla spesa di personale, stabilito dalla legge 296 del 2006 (artt. 557 e segg.), *"per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"*. Il che vale a dire che il personale dipendente dall'ente locale di appartenenza, ma utilizzato presso tali organismi variamente denominati, continua a essere considerato nel limite di spesa di personale dell'ente, con cui è in essere il rapporto di pubblico impiego.

La stessa Corte dei conti ha precisato al riguardo che *«il comune deve computare nella propria spesa di personale la quota relativa al personale occupato presso l'azienda di servizi alla persona solo ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557-bis, legge n. 296 del 2006, ma non dovrà procedere a nessun'altra tipologia di consolidamento diversa da quella appena descritta, essendo stato abrogato l'art. 76, comma 7, d.l. n. 112 del 2008, che imponeva agli enti locali di computare nella propria spesa di personale (da mettere in rapporto con la spesa corrente ai fini della misurazione della propria capacità assunzionale) anche la spesa del personale delle proprie società partecipate, aziende speciali e istituzioni. I predetti organismi che operano in settori "sensibili", tra cui le Asp, dovranno comunque attenersi al principio fissato nel novellato art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112 del 2008, che impone coerenza tra il livello dei costi del personale e la quantità dei servizi erogati»* (cfr. C. Conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. 7 luglio 2014, n. 170 e delib. 7 luglio 2014, n. 172).

³ Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione 202/2014/PAR.

Dall'esposta evoluzione emerge pertanto, da un lato, l'emersione della possibilità per gli enti di scomputare, nel calcolo del rapporto percentuale della propria spesa di personale rispetto alla spesa corrente ai fini della misurazione dei limiti assunzionali, la spesa di personale degli organismi variamente denominati (fra cui le Istituzioni intestatarie di servizi socio assistenziali) facenti capo all'ente locale di appartenenza, dall'altro l'onere per i medesimi enti locali di appartenenza di computare la spesa del proprio personale dipendente e occupato con rapporto di pubblico impiego presso dette Istituzioni ai fini del rispetto del tetto di spesa imposto dagli artt. 557 e segg. della legge 296 del 2006.

6. Gli oneri della spesa di personale dell'ente "coperti" da eterofinanziamenti specifici pubblici

6.1. Sulla possibilità di escludere le spese eterofinanziate dal computo delle spese di personale ai fini del comma 557 dell'art. 1 della legge 296 del 2006, si è espressa in un primo tempo la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione 21/SEZAUT/2014): intervenuta a dirimere un contrasto fra Sezioni regionali di controllo sulla possibilità o meno per l'ente locale di *"escludere dal computo delle spese di personale, ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e s.m.i., gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici pubblici, in ragione della specifica destinazione conferita da norme di legge e nei limiti di quanto regolarmente speso e rendicontato"*, ha rammentato che *"considerata la vigente normativa (art. 31, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità per il 2012), nel saldo finanziario di competenza mista non sono ricomprese le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, né le relative spese di parte corrente o in conto capitale sostenute dagli enti (cfr. sul punto anche le indicazioni operative fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 6 del 18 febbraio 2014.)"*

L'esclusione non opera, invece, per i cofinanziamenti nazionali ossia [...] per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, delle Regioni o delle Province, alla luce della ratio stessa dell'esclusione delle risorse provenienti dall'UE, che deve essere ricercata nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi che vedano la partecipazione di più paesi europei". "In quest'ottica – prosegue la Sezione delle autonomie nella menzionata deliberazione – *può essere ribadito l'indirizzo che fino ad ora ha considerato che, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore, solo la quota di oneri per assunzioni a tempo determinato, sostenuti facendo ricorso a risorse comunitarie possa essere esclusa dal computo del limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nel 2009. Ciò in linea con l'orientamento espresso da alcune Sezioni Regionali di controllo e con l'interpretazione fornita in materia di spesa per il personale anche dalla circolare Mef n. 9 del 17 febbraio 2006, che esclude alcune voci di spesa, fra cui quella relativa ad assunzioni totalmente a carico i finanziamenti comunitari.*" "Infine – prosegue la Sezione – *a proposito degli obblighi di riduzione della*

spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, [...] nel ribadire quanto affermato dalle Sezioni Riunite – ndr nella delibera n. 27/CONTR/2011 - a proposito delle disposizioni recate dal comma 557 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) [...] nonché degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, che connotano l'intera disciplina vincolistica e che costituiscono un canone di riferimento di un regime normativo specificamente definito, [...] i vincoli imposti dal legislatore statale all'incremento dell'aggregato "spesa di personale" devono considerarsi cogenti ed, in assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene di poter escludere dal computo della spesa di personale, ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dal predetto comma 557, solo gli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell'Unione Europea o privati. Ciò in considerazione della finalità stessa della vigente disciplina in materia di riduzione della spesa di personale, che si innesta nel concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, che connotano, coerentemente con gli obblighi assunti nei confronti dell'Unione Europea, l'intera disciplina vincolistica in materia di spesa di personale [...]".

6.2. In conclusione, la Sezione delle autonomie, nella citata deliberazione, ha affermato il principio per cui *"In assenza di una specifica previsione normativa, l'esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dall'art.1, comma 557, della legge n.296/2006 deve considerarsi limitata, in ragione della specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell'Unione Europea o privati"*.

Con successiva pronuncia, in ordine alla possibilità di escludere la spesa per il personale dei Corecom, destinatari delle funzioni delegate e dei contributi devoluti dall'AGCOM, dal computo del calcolo della spesa per il personale ai fini del rispetto del limite fissato all'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006, la medesima Sezione delle Autonomie (deliberazione 23/SEZAUT/2017) ha ritenuto che *"l'eventuale spesa aggiuntiva per l'assunzione di risorse umane non debba essere compresa ai fini del calcolo dei limiti imposti dalla normativa per la spesa di personale"*. Le condizioni evidenziate dalla Sezione per una tale esclusione sono l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente neutra sul bilancio regionale che neanche in minima parte può assumersi un onere di contribuzione, nonché la stretta correlazione fra durata della delega, durata dei contratti e relativi finanziamenti.

6.3. Ma quel che più rileva ai presenti fini è che l'organo nomofilattico della Corte addiviene alla suddetta affermazione di principio sul presupposto che i contributi erogati da AGCOM a favore dei Corecom siano da considerarsi pubblici, attesa la natura pubblica del delegante.

In altri termini la Sezione giunge a sostenere, a determinate condizioni, l'esclusione, dal limite di spesa del personale, della spesa eterofinanziata anche da soggetti pubblici, non solo quindi da soggetti UE e privati come affermato nella precedente pronuncia.

7. La disciplina introdotta dal d.l. n. 34/2019 (cd. decreto crescita) convertito dalla l. n. 58 del 2019

7.1. Sull'impianto normativo risultante dalle disposizioni stratificatesi negli ultimi anni in materia di limiti finanziari alle assunzioni di personale da parte degli enti locali, ha inciso da ultimo l'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019. La riforma ha introdotto, ai fini del calcolo della capacità assunzionale degli enti, la presenza di un equilibrato rapporto fra spesa complessiva di personale e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, sostituendo il previgente sistema dei contingenti assunzionali parametrati ai risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nell'esercizio precedente o negli esercizi precedenti (cd. *turn-over*).

In particolare, l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019 stabilisce che i comuni, a decorrere dalla data individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo comma (20 aprile 2020), possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione), non superiore ad un valore soglia determinato come percentuale, differenziata per fascia demografica, rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione).

Il DM del 17 marzo 2020, attuativo della predetta norma, definisce la spesa del personale, quale numeratore da rapportare in termini percentuali alla media delle entrate correnti ai fini del calcolo del possibile incremento di personale a tempo indeterminato, come *"impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"*; individua poi le "fasce demografiche", i "relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica" e le "relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio", nonché "un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia".

7.2. La nuova disciplina, ai fini del calcolo della capacità assunzionale a tempo indeterminato, ha quindi considerato quale numeratore da computare rispetto alla media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, la spesa complessiva di personale includendovi la spesa per il personale di *"organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"*.

8. Esclusione delle assunzioni eterofinanziate dal computo della spesa complessiva del personale

8.1 Il legislatore, da ultimo, sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali richiamati, ha espressamente statuito, al ricorrere di una serie di condizioni, l'irrilevanza della spesa connotata da neutralità finanziaria ai fini del rispetto della capacità assunzionale a tempo indeterminato prevista dall'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019.

Il comma 3-septies dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020, dispone che "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

8.2. L'intervento normativo afferma in sostanza il principio, già espresso nella richiamata pronuncia nomofilattica (23/SEZAUT/2017) e ripreso in via pretoria dalla giurisprudenza contabile⁴, dell'irrilevanza, ai fini del computo del limite, della spesa finanziata integralmente da altri soggetti, senza alcuna distinzione fra soggetti privati e pubblici.

9. La risposta ai quesiti

⁴ In termini Sezione di controllo Liguria nella deliberazione 91/20/PAR secondo cui possono "[...] essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale)".

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale riportato, in ordine ai due quesiti posti dal Comune, il Collegio esprime il parere nei seguenti termini:

- **A)** le Istituzioni sono organismi strumentali dell'ente locale e, in quanto tali, sono già ricomprese nel rendiconto consolidato dello stesso non potendo essere considerate quale soggetto distinto dall'ente-capogruppo ma, di questo, mere articolazioni organizzative.

In particolare, va ricordato che l'allegato 4/4 al d.lgs. 118 del 2011, contenente il relativo principio contabile, indica quali componenti del "*gruppo amministrazione pubblica*" oltre agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, anche "*gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo [...], in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica*".

Il medesimo d.lgs. 118/2011 definisce, all'art. 1 comma 2 lett. b), gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali come "*le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica*" definendo espressamente le "*gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*" quali organismi strumentali degli enti territoriali;

- **B)** quanto alla subordinata questione se il Comune, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, possa in fase di consolidamento del bilancio con quello dell'Istituzione, non conteggiare le spese coperte da un finanziamento proveniente da altro ente pubblico (e quindi anche la corrispondente entrata), stante l'assenza di oneri a carico del bilancio dell'ente comunale, questa Sezione, conformemente ai recenti approdi della Sezione delle autonomie e della successiva giurisprudenza contabile, nonché al disposto di cui all'art. 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge n. 104 del 2020 dettato per le assunzioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ritiene che l'ente possa escludere, dalla spesa complessiva di personale da riportare alle entrate correnti dell'ultimo triennio ai fini del calcolo del valore soglia cui le assunzioni a tempo indeterminato devono convergere, le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, al ricorrere di una serie di condizioni enucleate dagli stessi interventi pretori ed espressamente previste anche dalla norma da ultimo emanata.

Dette condizioni, considerata la cogenza delle norme previste in materia di contenimento alla spesa di personale degli enti locali, sono state individuate:

- a) nella totale assenza di oneri per il bilancio dell'ente;
- b) nell'esistenza di una espressa previsione normativa dei finanziamenti;
- c) nella finalizzazione di questi alla spesa per nuove assunzioni;
- d) nella correlazione temporale dei finanziamenti e della corrispondente spesa per assunzioni come si evince dalla lettera della norma da ultimo richiamata per cui la spesa e le corrispondenti entrate correnti non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia "*[...] per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento [...]*".

Sicché, esclusivamente al ricorrere delle predette condizioni, il Collegio ritiene che il Comune possa scomputare la spesa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità assunzionale a tempo indeterminato.

Viceversa, in difetto dei suddetti presupposti, le risorse e i contributi del FRNA andranno conteggiati nell'ambito delle entrate del Comune, determinando un beneficio per il Comune nel calcolo del valore soglia e quindi incidendo sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale come previsto dalla disposizione legislativa di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Bagno di Romagna e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo;
- invita il Comune alla pubblicazione della presenta deliberazione sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, che consente di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, e nel rispetto del principio generale della trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nell'adunanza da remoto del 7 aprile 2021.

Il relatore

Ilaria Pais Greco

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di
apposizione della firma del funzionario
preposto.

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)